



*Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Associazione Sementieri  
Mediterranei  
**AS.SE.ME.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 Roma  
[segreteria@aseme.it](mailto:segreteria@aseme.it)

Associazione Italiana Sementi  
**ASSOSEMENTI**  
Via dell'industria, 33  
40138 Bologna  
[info@sementi.it](mailto:info@sementi.it)

**Oggetto: risposta a quesiti su miscugli di sementi.**

**CREA DC**  
via Carlo Giuseppe Bertero, 22  
00156 Roma  
[dc@crea.gov.it](mailto:dc@crea.gov.it)

**CREA DC**  
Via Giacomo Venezian, 22  
20133 Milano

**Servizi fitosanitari regionali**  
Loro sedi

A tutte le ditte interessate

## 1. Premessa

Si fa riferimento al gruppo sementiero “miscugli”, così come classificati nell’articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

A seguito di quesiti pervenuti da parte delle Associazioni rappresentative delle ditte sementiere, concernenti la composizione, la certificazione e la commercializzazione dei miscugli, si ritiene opportuno fornire chiarimenti al fine di garantire una interpretazione univoca e chiara sulle norme che li disciplinano e un’applicazione omogenea della normativa vigente.

Con il presente documento si intende, inoltre, chiarire alcune imprecisioni nel testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, riguardanti proprio i miscugli, nelle more dell’emanazione di un decreto legislativo volto a emendare tali errori.

## 2. Chiarimenti relativi all’articolo 5 del decreto legislativo n. 20/2021 (Miscugli)

L’articolo 5, comma 2, dispone che: “2. *Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all’articolo 4, la commercializzazione di miscugli è consentita alle condizioni di cui all’articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all’allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.*”



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Tale formulazione potrebbe indurre a ritenere che tutti i miscugli, indipendentemente dalla specie, debbano essere commercializzati in piccoli imballaggi. Tuttavia, in via interpretativa, si chiarisce che tale facoltà di commercializzazione dei miscugli in piccoli imballaggi è prevista:

- per le **specie ortive**, come disposto dal comma 1, punto f) del medesimo articolo 5, e
- per le **specie foraggere**, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 1966/401/CEE (art. 13, comma 2 e 3 e allegato IV-etichettatura) e con quanto disposto dalla norma nazionale (d. lgs 20/2021, allegato V).

Pertanto, la disposizione sottolineata deve essere intesa come di seguito: e solo nel caso di piccoli imballaggi, conformemente all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Un ulteriore refuso è presente nello stesso articolo 5, comma 1, lettera a) che recita: "1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la commercializzazione dei miscugli è consentita nei seguenti casi: a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 34, comma 4"; Tale riferimento è errato e il riferimento corretto è all'articolo 10, comma 1: ad esclusione delle varietà da tappeto erboso.

### 3. Classificazione dei miscugli – criteri applicativi

Al fine di rendere maggiormente chiara ai fini della certificazione l'individuazione delle tipologie di miscugli ottenibili e certificabili per le specie foraggere, si propone la seguente elencazione più articolata delle casistiche dei miscugli rispetto a quanto presente nella norma, e nello specifico nell'articolo 5, comma 1 (d.lgs. n. 20/2021).

I miscugli delle specie foraggere destinate alla produzione di foraggi sono suddivisi in due tipologie:

**a) miscugli destinati alla produzione di foraggi:** i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, ad esclusione delle varietà da tappeto erboso:

- a.1) **miscugli per prato;**
- a.2) **miscugli per erbaio.**

Possono invece considerarsi appartenenti al punto seguente i miscugli da b.1 a b.4.

**b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi:** i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma:

- b.1) **miscugli per tappeto erboso**
- b.2) **miscugli per inerbimenti tecnici**
- b.3) **miscugli per sovescio**
- b.4) **miscugli melliferi**, contenenti miscugli di specie di cui all'allegato IX del Decreto del Ministro n. 660087 del 23/12/2022, contenente l'elenco di piante di interesse apistico. Non è tuttavia consentita la commercializzazione di miscugli melliferi contenenti le specie agrarie indicate nell'allegato II, sezioni A e B, in associazione con specie ortive elencate nell'allegato II, sezione C.

**c) miscugli di diverse specie di cereali:** i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;



# Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**d) miscugli di diverse varietà di specie di cereali:** i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

**e) miscugli destinati alla produzione di ortaggi:**

e.1) miscugli di sementi *standard* di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi;

e.2) miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;

e.3) miscugli di sementi *standard* e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi.

Relativamente alla possibilità di creare miscugli di sementi di varietà della stessa specie, per quanto attiene alle **specie foraggere** si sottolinea che il d lgs 20/2021, all'articolo 5, comma 1, punti a) e b), non riporta integralmente la seguente frase: "*Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate sementi in miscugli di differenti generi, specie o varietà*" che è invece presente nella direttiva di base 1966/401 relativa alla commercializzazione delle specie foraggere. Tuttavia, mancando il recepimento di tale frase nella normativa nazionale, la possibilità di costituire miscugli di sementi appartenenti a differenti generi, specie e varietà è subordinata a una interpretazione della norma nazionale esistente, che in nessuna parte ne vieta espressamente la attuazione.

Pertanto, in via interpretativa, basandosi quindi sulla mancanza di un divieto e supportati da quanto espresso nella direttiva di base 1966/401, si ritiene ammissibile la commercializzazione di miscugli di varietà differenti della stessa specie anche per le foraggere.

Per quanto riguarda i **cereali**, nel medesimo articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) è prevista sia la commercializzazione di miscugli di specie differenti di cereali (d) sia quella di varietà differenti della stessa specie, purché risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi (e).

Per le specie **ortive** all'articolo 5, comma 1, lettera f) è consentita la commercializzazione di miscugli di varietà della stessa specie mentre non sono consentiti miscugli di specie differenti di ortive della categoria standard, ad esclusione dei casi ove il miscuglio è costituito da una o più varietà di una specie di categoria standard assieme a sementi di una o più specie mercantili ortive.

## 4. Cartellinatura

Infine, relativamente ai cartellini ufficiali, per quanto riguarda l'obbligo di indicare le varietà che compongono il miscuglio, le norme di riferimento disciplinano quanto segue:

**Foraggere:** qualora si tratti di miscugli di foraggere composti da varietà differenti della stessa specie inclusa nell'allegato II sezione A, sui cartellini ufficiali (sia convenzionali che sui piccoli imballaggi) è necessario indicare le varietà, come previsto dal d.lgs. n.20/2021, allegato VII. Qualora il miscuglio si componga delle sementi delle specie iscritte in allegato II B (categoria commerciale) non è prevista l'indicazione delle varietà, in quanto certificate solo per la specie.

**Cereali:** nel d.lgs. n. 20/2021, allegato VII, mancano le indicazioni relative al cartellino ufficiale relativo ai miscugli di cereali, che sono tuttavia presenti nella direttiva 1966/402. Come nel caso delle foraggere sono possibili sia miscugli di specie differenti che di varietà differenti della stessa specie. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione delle varietà.

**Ortive:** ai sensi della Decisione della Commissione del 23 marzo 2011 (2011/180/UE) che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie, all'articolo 3 è chiaramente indicato che sul cartellino del produttore debbano essere indicate le varietà che costituiscono detto miscuglio. Si ribadisce che non sono consentiti miscugli di specie differenti di ortive di categoria standard, ad esclusione dei casi ove il miscuglio è costituito da una o più varietà di una specie di categoria standard assieme a sementi di una o più specie mercantili ortive.

## **5. Denominazione commerciale del miscuglio**

L'indicazione della specie, della varietà e della percentuale della stessa presente nel miscuglio deve essere riportata quando obbligatorio.

La composizione dettagliata del miscuglio è riportata in maniera esplicita sul cartellino ufficiale o sul cartellino del produttore; qualora, il produttore non ritenga opportuno riportarla in maniera esplicita, riportando esclusivamente la denominazione commerciale, ufficializza la denominazione e la composizione del miscuglio all'ente incaricato dei controlli e della certificazione, nonché all'acquirente del miscuglio apponendola in fattura.

In questo caso sul cartellino ufficiale o sul cartellino del produttore verrà apposta la sola denominazione commerciale.

IL DIRETTORE

Bruno Caio Faraglia



BRUNO  
CAIO  
FARAGLIA  
MASAF  
10.04.2026  
16:57:42  
GMT+02:00